

N° 2702/13 R.G.
N° 10 CRON.
assegnata a sentenza
II 8-1-14



N. 2702/2013 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 febbraio 2013

da

CORNALI Marisa e PAGANELLI Carlucio, tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Carducci, 31 presso lo studio degli avv. li Nyanne Moshì e Ivan Assael del foro di Milano che li rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso introduttivo;

ricorrenti
contro

ARCADATA s.r.l. in persona dell'amministratore unico dott. Sergio Mazzoleni, elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba, 39 presso lo studio degli avv. li Anna Barbaccia e Fabio Zaninetti che la rappresentano e difendono come da delega a margine della memoria di costituzione.

convenuta

OGGETTO: trasferimento azienda.

Conclusioni delle parti: i difensori delle parti concludono come in atti. Il difensore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui ai punti nn. 5-8 del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA
a richiesta di avv. li
a favore di Arcadata
Milano, 15 GEN. 2014
L. 2702/2013 REG. GEN.

LAVORO
273
x

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2013, i ricorrenti adivano il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la riassunzione della causa già promossa, in primis davanti al medesimo giudice, e, a seguito di dichiarazione di fallimento dell'ulteriore convenuta, L'Arca Edizioni, davanti al Tribunale Fallimentare.

La domanda, già avanzata e qui riproposta, riguardava il riconoscimento, in capo al solo Paganelli Carluccio, di un diverso inquadramento contrattuale con le conseguenti differenze retributive; inoltre, l'accertamento dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda tra le due società convenute e, conseguentemente, della prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.

Chiedevano, ancora, la declaratoria di inefficacia della licenziazione intimato loro dalla cedente, prima ed a causa della cessione.

Si costituiva la società convenuta che contestava tutte le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.

In via preliminare, tuttavia, eccepiva la decadenza dell'impugnazione del licenziamento.

Alla prima udienza celebrata il 24 settembre 2013, i difensori, al fine di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria, chiedevano l'acquisizione dei verbali delle udienze tenutesi davanti al Tribunale Fallimentare che, investito delle presenti domande a seguito della declaratoria di fallimento della società L'Arca Edizioni, aveva dato spazio alle prove testimoniali.

Compiuto tale adempimento, all'udienza dell'8 gennaio 2014, si svolgeva la discussione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato seppur nei limiti che di seguito saranno illustrati.

Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta e relativa all'impugnazione del licenziamento.

Secondo la prospettazione di parte, il ricorso avverso l'intimazione del licenziamento datato 24 dicembre 2008 avrebbe

dovuto essere proposta entro il 31 dicembre 2011 e ciò per effetto del differimento dell'efficacia della novella apportata all'art. 6 l.n. 604/66 conseguente alla previsione di cui all'art. 32 comma 1 bis l.n. 183/2010 (mille proroghe).

Sebbene entro la predetta data, i ricorrenti abbiano provveduto ad impugnare il licenziamento e a riassumere il giudizio dopo la sua interruzione (cioè con ricorso del 15 settembre 2011), tale iniziativa, ad avviso della società convenuta, non sarebbe valso a scongiurare la decadenza in quanto la domanda è stata proposta davanti ad un giudice poi dichiarato incompetente (tribunale Fallimentare).

L'assunto da ultimo illustrato non pare condivisibile. Sul punto e con pronuncia in termini, la Suprema Corte ha stabilito che la tempestiva proposizione di una domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice dichiarato incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza purché la riassunzione della causa avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato mantenendo una struttura unitaria e perciò conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente.

Ad avviso della Corte (che nella specie ha respinto il ricorso per mancanza dei requisiti di cui sopra) la decadenza è impedita allorché nel nuovo giudizio possa desumersi la volontà di riattivare il procedimento già tempestivamente iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico e stesso procedimento (cfr. Cass. civ. 19.10.2006, n. 22498). Dalla lettura del ricorso in esame, risulta evidente come Paganelli e Cornali abbiano inteso investire il giudice del lavoro del medesimo giudizio proposto davanti al tribunale fallimentare. Nel corpo dell'atto, vi è la trascrizione del precedente ricorso, il riferimento all'esito del precedente giudizio e la domanda di riassunzione del medesimo.

Con il che, risulta manifesta la volontà di dare prosecuzione alla domanda già inoltrata e di volersi avvalere degli effetti anche sostanziali da essa discendenti. Per le ragioni sopra illustrate, l'eccezione di decadenza risulta, quindi, infondata e, come tale, va respinta.

Passando al merito del ricorso, come detto, il ricorrente Paganelli aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di giornalista (per un primo periodo come redattore di prima nomina, poi come redattore ordinario) con le conseguenti differenze retributive.

La domanda era stata formulata avendo quale riferimento temporale il periodo lavorativo svolto in favore della società L'Arca Edizioni (anni 1993-1995-2008), posto che il rapporto si era interrotto in occasione della cessione della testata e che il ricorrente non aveva prestato alcuna attività in favore di Arcadata.

Le domande svolte nei confronti della società L'Arca Edizioni sono state però oggetto di pronuncia del giudice fallimentare che, essendo intervenuto il fallimento della società, è divenuto competente, ma che ha ritenuto improcedibile la pretesa in quanto proposta nelle forme ordinarie e non secondo il disposto dell'art. 101 L.F.

Stante la decisione del giudice da ultimo indicato, la difesa di parte ricorrente ha, in sede di discussione, dichiarato di voler insistere solo relativamente alle ulteriori pretese. La decisione già assunta e il manifestato disinteresse del ricorrente a che fosse adottata una nuova decisione sul punto, non può che portare al rigetto della domanda.

Passando ora all'analisi della pretesa relativa all'asserita cessione del ramo d'azienda e alla conseguente prosecuzione del rapporto lavorativo con la società cessionaria, può dirsi che, alla luce delle risultanze in atti, la domanda risulta fondata. Non è contestato e, peraltro, documentalmente (cfr. doc. n. 1 fasc. conv.) provato che il 2 dicembre 2008, la società L'Arca Edizioni s.p.a. ha ceduto alla società Arcadata s.r.l. la testata giornalistica del periodico mensile dal titolo l'Arca.

Quel che, invece, risulta contestato è che tale operazione abbia realizzato una cessione del ramo d'azienda con conseguente prosecuzione dei rapporti lavorativi dei dipendenti facenti parte di tale ramo e ciò in forza del disposto dell'art. 2112 c.c.. La cessione della testata giornalistica è stata oggetto di pronunce in termini da parte del Supremo Collegio che ha concluso, escludendo la configurabilità, in tal caso, di una cessione d'azienda o del ramo di azienda.

La Corte è giunta a tale conclusione ritenendo che la testata, essendo segno distintivo dell'iniziativa editoriale, è un bene immateriale e, come tale, non insuscettibile di dare vita ad un trasferimento di azienda (cfr. Cass. civ. 1102/2013). Pur di fronte a tale pronuncia e lungi dal volersene discostare, non di meno, si ritiene, che, nel caso di specie, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, l'operazione avvenuta tra le due società sia configurabile quale cessione del ramo d'azienda.

In termini generali, si sa che vi è cessione di azienda o di ramo di azienda allorché ciò interessi beni materiali o immateriali che, tutti insieme, costituiscano un'impresa o parte di essa idonea a svolgere un'attività economica autonoma.

Nella specie, si ritiene che vi sia stata cessione di ramo d'azienda in quanto l'operazione non ha riguardato solo la testata, come risulterebbe dal contratto, ma anche i beni strumentali a consentire la realizzazione dell'attività editoriale relativa alla rivista L'Arca.

Il teste Cardani Elena ha riferito che la realizzazione editoriale della rivista L'Arca (unica rivista edita da L'Arca Edizioni) dal 2009 è stata trasferita alla società Arcadata.

Presso la stessa, sono stati portati gli strumenti necessari (computer e stampanti), inoltre i dipendenti sono rimasti gli stessi, con la sola eccezione di quelli licenziati, anche i collaboratori sono rimasti i medesimi salvo due eccezioni (sig. Castelli e signora Casati).

La continuità degli addetti è, in parte, confermata anche dal teste Pellegrina Maria Grazia che ha riferito della presenza in Arcadata del curatore del testo in lingua inglese già impegnato presso L'Arca Edizioni, ovvero Martyn Anderson.

Lo stesso per il corrispondente da Osaka e per l'incaricato del coordinamento da Roma.

Ancora è rimasta l'addetta alla segreteria commerciale e alla pubblicità.

Il passaggio del personale inteso questo come i redattori, gli addetti al testo in lingua straniera, il corrispondente da Osaka, l'addetto alla segreteria commerciale ed alla pubblicità nonché il passaggio dei beni materiali e dell'archivio sia cartaceo che digitale da una società all'altra è stato confermato anche dal teste Tomei Elena.

Quest'ultima circostanza risulta in contrasto con quanto detto sul punto dal teste Pellegrina; tuttavia, tenuto conto del diverso ruolo ricoperto dalla due donne all'interno di L'Arca Edizioni (l'una, la Tomei quale redattrice, l'altra, la Pellegrina, quale addetta alla contabilità), si ritiene che la prima avesse maggiori possibilità di consultazione dell'archivio e quindi la capacità di meglio riferire sulla sua consistenza e sul suo effettivo passaggio presso la società cessionaria.

Come risulta dalle deposizioni dei testi, l'oggetto della cessione non ha riguardato solo la testata così come riportato nel testo contrattuale, ma gli ulteriori beni e le risorse umane necessarie

alla realizzazione dell'attività editoriale prima svolta dalla società cedente.

A nulla rileva che la cessione non abbia riguardato tutti i beni (parte dei quali sono stati dismessi) o, ancora, come risulta dai documenti prodotti dalla società convenuta che la medesima abbia poi concluso nuovi contratti per l'ottenimento di servizi (cfr. doc. n. 11 - contratto per la gestione del magazzino) o per la locazione dell'immobile.

Invero, ciò che è risulta dirimente è il passaggio dei beni immateriali, materiali e delle risorse umane che, complessivamente intese, rappresentavano un'*universitas iuris* in grado di realizzare, in modo autonomo, un'attività imprenditoriale, ovvero l'edizione di una rivista, quale era ed è stata l'Arca.

Indimostato risulta l'assunto di parte convenuta, ovvero che i rapporti con i collaboratori sarebbero frutto di nuovi accordi tra la società Arcada ed il singolo. Invero, non risulta agli atti alcun accordo in tal senso.

Dall'accertata sussistenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda discende, in forza del disposto dell'art. 2112 c.c., la prosecuzione con la società cessionaria dei rapporti di lavoro dei dipendenti della società cedente. In applicazione di tale regola, automaticamente il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve dirsi proseguito con la società odierna convenuta che, per tale ragione, è tenuta a provvedere alla riammissione in servizio dei due lavoratori con riassegnazione agli stessi delle mansioni contrattuali prima svolte e dell'inquadramento contrattuale e con pagamento in loro favore delle retribuzioni *medio tempore* maturate.

Ora, posto che la cessione è precedente all'intimazione di licenziamento disposta, invece, dalla società cedente, tale decisione in quanto assunta da soggetto che ormai non rivestiva più il ruolo di datore di lavoro, deve ritenersi inefficace.

Le ragioni della decisione (accoglimento parziale) fanno ritenere equo compensare per intero le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per gli effetti, dichiara che tra la società L'Arca Edizioni s.p.a. e Arcadata s.r.l. si è verificato un trasferimento di azienda;
 - 2) dichiara che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è proseguito con la società cessionaria;
 - 3) condanna la predetta alla riammissione in servizio dei ricorrenti nelle mansioni prima esercitate e nel livello contrattuale assegnato nonché al pagamento in favore dei medesimi delle retribuzioni medite tempore maturate e sino all'effettiva riammissione al tallone mensile pari a € 1801,56 lordi per Cornali Marisa e al tallone mensile pari a € 2295,52 lordi per Paganelli Carluccio oltre rivalutazione e interessi.
 - 4) rigetta per il resto
 - 5) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
 - 6) Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione
- Così deciso in Milano il 8 gennaio 2014.

Il Giudice
dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
 del Tribunale Ordinario di Milano
 OGGI 10 GEN. 2014